

## **ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SARDEGNA**

**ENTE GIURIDICO (D.P.R.S. N. 19 DEL 9-3-82)**

**09128 CAGLIARI - Via Cavalcanti, 8**

**Tel. 070 404891 – Fax 070 40489220**

**Iscr. al n. 32 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche**

**Iscr. al n. 200455 R.E.A. C.C.I.A.A. Cagliari**

**Cod. Fisc. 92005310922 Partita IVA 01624930929**

## **STATUTO**

**Quale è risultato dopo le modifiche approvate dalla Assemblea straordinaria del  
12 aprile 2007**

### **Titolo I**

#### **Costituzione - Sede - Durata - Scopi**

*Art. 1)* L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, in breve A.R.A.S., con sede in Cagliari, legalmente costituita il 26 Giugno 1980 (riconosciuta giuridicamente con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 9 Marzo 1982) è regolata dal presente Statuto.

*Art. 2)* L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) e ne accetta lo Statuto nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello statuto stesso e della legge.

L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna non ha scopo di lucro ed opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'Associazione Italiana Allevatori, in armonia con la programmazione agricola regionale e con gli indirizzi delle Associazioni Nazionali per specie e razze di bestiame e settori di attività. L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale. La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il marchio identificativo "A.R.A.S."

L'Associazione ha carattere tecnico economico e si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

*Art. 3)* L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna ha lo scopo di:

- a) coordinare l'attività delle Organizzazioni associate;
- b) rappresentare e assistere i Soci nei confronti della Regione, di Organi pubblici, privati, di Enti e Organizzazioni regionali, con i quali collabora;
- c) esercitare funzioni tecniche ed economiche nel settore zootecnico per promuovere ed attuare tutte le iniziative di portata regionale volte all'incremento e al miglioramento della produzione animale e alla valorizzazione zootecnica.
- d) collaborare con il Ministero e gli assessorati della Regione Sardegna competenti in materia di agricoltura e zootecnia, gli altri Ministeri e assessorati competenti, e, avvalendosi delle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali, sue socie, in tutti i livelli delle Amministrazioni Pubbliche territoriali, e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

L'Associazione, inoltre, può svolgere specifiche funzioni ed attività con riferimento alla Unione delle Associazioni dei produttori agricoli ed ai loro Comitati.

Art. 4) Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione, in ambito regionale, tra l'altro può:

- 1) adempiere secondo le disposizioni impartite dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, ai compiti ed alle funzioni che, nell'ambito della Regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità Regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferitole dall'A.I.A. e dalle Associazioni Nazionali Allevatori per specie, razze e settori di attività per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da Leggi e Regolamenti;
- 2) promuovere ed incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con le Amministrazioni Pubbliche competenti, con Istituti di sperimentazione e ricerca, con Università, costituendo anche appositi Comitati e Commissioni;
- 3) promuovere ed attuare iniziative di assistenza tecnica, anche in collaborazione con i soci;
- 4) organizzare e gestire laboratori di analisi e centri per la elaborazione dei dati;
- 5) promuovere e gestire anche per delega e in nome delle Organizzazioni associate, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento di specie e razze, nonché centri di fecondazione animale;
- 6) promuovere d'intesa ed in collaborazione con le Autorità, Istituti, Enti sanitari competenti, azione di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame;
- 7) assistere gli associati e provvedere, per delega nell'interesse degli stessi ed esclusivamente a nome degli stessi, all'acquisto ed al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e dei sottoprodotti da questo derivati e quanto altro necessario agli allevamenti; a tale scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;
- 8) provvedere, per delega ed esclusivamente a nome degli associati, ad ogni adempimento necessario per l'ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche, ivi compresi la riscossione ed il rilascio di quietanze liberatorie;
- 9) promuovere iniziative atte a migliorare la produzione foraggiera e l'alimentazione del bestiame nelle aziende;
- 10) promuovere iniziative rivolte ad elevare il livello culturale e tecnico degli allevatori ed alla formazione di maestranze specializzate;
- 11) progettare e promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto e, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento;
- 12) promuovere ed eventualmente organizzare Congressi, Convegni, Riunioni, Fiere e Mostre, Concorsi ed Aste ;
- 13) promuovere, d'intesa con gli Enti economici e commerciali dei produttori agricoli, la costituzione di Organismi collaterali per la eventuale gestione di attrezzature per il miglioramento, per la raccolta dei prodotti zootecnici, per la loro trasformazione e per il loro collocamento;
- 14) esercitare ogni altra funzione o compito utile al perseguimento delle proprie finalità. L'Associazione può aderire ad Associazioni Nazionali Allevatori per specie, razze e settori di attività, socie dell'A.I.A..

## **Titolo II**

## **Dei Soci**

*Art. 5)* Sono soci dell'Associazione:

- a) le Associazioni Provinciali Allevatori della Sardegna, in breve denominate A.P.A., e le Associazioni Interprovinciali Allevatori, in breve denominate A.I.P.A.;
- b) altri Enti ed Organismi operanti nell'ambito della filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'Associazione medesima.

## **Iscrizioni**

*Art. 6)* Gli organismi che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione Regionale Allevatori e che intendono farne parte devono far domanda al Consiglio Direttivo della Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante è corredata dell'atto costitutivo e dello Statuto in vigore nonché di relazione da cui appaiono chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, deve indicare la ragione sociale, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico dello stesso ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dei Soci che si pronuncia in via definitiva.

## **Quota di iscrizione - contributi annuali**

*Art. 7)* Ogni socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione "una tantum» dell'ammontare deliberato dal Consiglio Direttivo;
- b) una quota annuale, da versarsi entro il primo bimestre di ciascun anno, dell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
- c) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea;
- d) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con delibera del Consiglio Direttivo;
- e) contributi annuali per le esigenze dell'assistenza tecnica e delle analisi di laboratorio da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote ed i contributi di cui ai commi precedenti non sono rivalutabili e sono intransmissibili.

Il versamento di detti contributi e quote è a fondo perduto e, pertanto, gli stessi non potranno essere in nessun caso ripetibili e rivalutabili, tale versamento non genera diritti di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

*Art. 8)* Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni rappresentante ad esso spettante in Assemblea ai sensi dell'art. 14.

## **Diritti sociali**

*Art. 9)* L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con l'adempimento delle quote di cui all'articolo 7.

## **Obblighi dei soci**

*Art. 10)* L'adesione all'Associazione Regionale Allevatori comporta per i Soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o dalle Attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione.

*Art. 11)* La qualità di associato si perde:

- a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
- b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno 6 mesi, tramite lettera raccomandata, alla Associazione;
- c) per esclusione ai sensi del successivo 4° comma.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dalla Assemblea per i casi di cui ai punti a) e c) ed ha effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b).

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea nei riguardi del socio che non abbia adempiuto gli obblighi che gli derivano dal presente statuto trascorsi 30 giorni di diffida inviategli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

*Art. 12)* L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, istituisce nel proprio seno apposite Sezioni regionali per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività.

L'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna Sezione sono regolati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e redatto sulla base di schema - tipo predisposto dall'Associazione Italiana Allevatori.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna della Associazione con compiti consultivi e promozionali. Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

## **Titolo III** **Organi dell'Associazione**

*Art. 13)* Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato dei Presidenti
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviviri.

### **Dell'Assemblea**

*Art. 14)* L'Assemblea è composta: per ciascuna Associazione Provinciale e Interprovinciale Allevatori socia, dal rispettivo Presidente o suo delegato e da componenti il Comitato Direttivo delle medesime in numero di sei.

La nomina a rappresentante deve divenire da designazione del Comitato Direttivo dell'Associazione di provenienza. Per tutti gli altri soci, da un rappresentante ciascuno.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

L'Assemblea deve essere convocata in Oristano, o in altra località del territorio regionale stabilita dal Consiglio direttivo, in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio e degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene, inoltre, convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o attraverso altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai singoli soci ed ai componenti dell'Assemblea e del Collegio dei Sindaci.

L'avviso stesso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

E' ammessa la delega fra i componenti dell'Assemblea che rappresentano ciascuna Associazione Provinciale Allevatori socia.

Comunque, ognuno di essi non può esercitare più di due deleghe.

La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito dell'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati gli Assessorati dell'Agricoltura e della Sanità della Regione, l'Associazione Italiana Allevatori, le Associazioni Nazionali Allevatori.

*Art. 15)* L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Per le deliberazioni che importano modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, che sia presente o rappresentato più di un terzo dei voti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per azioni di responsabilità, da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, e per violazione del mandato e delle Leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei voti.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'A.I.A..

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandarne la scelta al Presidente.

Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni

riguardanti persone o la nomina delle cariche. Dell'adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

*Art. 16)* L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal vice Presidente; in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa fra i propri componenti. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

*Art. 17)* Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina dei membri elettivi del Consiglio Direttivo di cui all'art. 18;
- b) la nomina dei membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Proviviri;
- c) l'approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci nonché del bilancio consuntivo e di quello preventivo e dell'azione che deve svolgere l'Associazione con particolare riguardo ai problemi di importanza fondamentale;
- d) la determinazione dell'emolumento e del rimborso da corrispondere ai sindaci;
- e) la determinazione del rimborso spese e dell'eventuale diaria giornaliera da corrispondere ai componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Presidenti;
- f) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 lett. c);
- g) di deliberare sulle eventuali adesioni, fusioni, accordi o adesioni ad altre organizzazioni che abbiano per scopo la tutela degli interessi dell'agricoltura;
- h) di deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'A.I.A.

### **Del Consiglio Direttivo**

*Art. 18)* Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente in carica delle Associazioni Provinciali e Interprovinciali socie, dai Presidenti delle Sezioni Regionali di cui all'Art. 12 e da quattro componenti, eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17 lettera a), in ragione di uno per ogni Associazione Provinciale e Interprovinciale Allevatori socia, scelti tra una terna di Consiglieri in carica eletti dalle rispettive Assemblee Provinciali e Interprovinciali e proposta dal Comitato dell'Associazione Provinciale di appartenenza.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, a solo titolo di assistenza con voto consultivo, i componenti del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente può, altresì, invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i rappresentanti degli Organi regionali interessati alla produzione zootecnica e persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

*Art. 19)* Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti tra i Presidenti delle A.P.A. ed A.I.P.A. ed i quattro Consiglieri eletti dalla Assemblea dei Soci;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell'Associazione;
- e) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni;
- f) deliberare l'organico del personale;
- g) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica; nominare il Direttore;

- h) determinare la misura delle quote e dei contributi sociali a norma dell'art. 7;
  - i) amministrare il patrimonio sociale e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
  - l) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, di spesa annui da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
  - m) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
  - n) nominare commissioni per lo studio di particolari problemi;
  - o) ogni più ampio potere deliberativo non espressamente attribuito all'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente parte di ciascuno dei propri compiti.

*Art. 20)* Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi Membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede. I componenti il Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e vengono sostituiti dal primo dei non eletti o a parità di voti dal più anziano di età nominato tra i rimanenti della terna segnalata dalla Associazione Provinciale e Interprovinciale di appartenenza (vedi art. 18) del Consigliere decaduto.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione dalla carica.

Il nuovo membro rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

*Art. 21)* Ai componenti il Consiglio Direttivo può essere corrisposto da parte dell'Associazione Regionale Allevatori il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato. La carica dei componenti il Consiglio Direttivo e del Comitato dei Presidenti è gratuita. A detti componenti spetta il rimborso delle spese e di un'eventuale diaria giornaliera da fissarsi dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nella seduta del rinnovo delle cariche sociali.

### **Del Comitato dei Presidenti e Del Presidente**

*Art. 22)* Il Comitato dei Presidenti è composto dal Presidente e dai Presidenti delle Associazioni Allevatori associate.

Il Comitato dei Presidenti segue l'andamento degli uffici e compie gli atti ad esso demandati dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta dal Presidente.

Le sedute del Comitato dei Presidenti sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato dei Presidenti sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore dell'Associazione o di chi ne fa le

veci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei Vice Presidenti espressamente delegato. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Presidenti.

*Art. 23)* Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Due membri effettivi saranno nominati, rispettivamente, dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e dall'Associazione Italiana Allevatori.

L'altro membro effettivo e i due supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione, scegliendo tale membro effettivo ed un supplente negli albi professionali determinati dalla legge.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci, in occasione della sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge:

controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare, annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione, vistando il relativo inventario. Dall'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa, a solo titolo di assistenza e senza voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 17.

### **Del Collegio dei Probiviri**

*Art. 24)* Qualsiasi vertenza che sorgesse fra gli associati e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano per età tra quelli presenti.



#### **Titolo IV** **Del Direttore**

*Art. 25)* Il Direttore è nominato, secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto dell'A.I.A., dal Consiglio Direttivo dell'A.R.A.S., al quale risponde. Provvede all'organizzazione e direzione dell'attività svolta dagli uffici dell'Associazione, del cui buon funzionamento è responsabile, seguendo le direttive del Presidente. Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura della Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. Il Direttore può anche essere dipendente distaccato A.I.A. e, in tal caso, decadere dal ruolo di titolare della direzione in caso di interruzione del rapporto di lavoro o di destinazione ad altro incarico.

#### **Titolo V** **Della Consulta Tecnica**

*Art. 26)* Al fine di formulare proposte alla Presidenza e al Consiglio Direttivo dell'Associazione sui problemi tecnico - organizzativi, è costituita la Consulta Tecnica, formata dai Direttori delle Associazioni Provinciali Allevatori socie e dal Direttore dell'Associazione Regionale, che la presiede. Le spese di partecipazione alle riunioni della Consulta da parte dei predetti componenti sono a carico delle rispettive Associazioni.

#### **Titolo VI** **Patrimonio sociale – Fondo di esercizio - Esercizio sociale**

*Art. 27)* Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dagli Associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a);
- b) dai beni immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;
- c) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

*Art. 28)* Il fondo di esercizio è costituito dalle seguenti entrate:

- a) dai contributi sociali annuali (art. 7 lett. b);
- b) da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. c);
- c) da contributi concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla CEE e da altri Enti pubblici e privati;
- d) dagli interessi del patrimonio.
- e) da residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserva.

*Art. 29)* L'esercizio sociale finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 Dicembre, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Per la natura e finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili

ripartibili.

Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi o alla costituzione di riserve previste dall'art. 27.

Il Consiglio Direttivo provvederà, inoltre, ogni anno a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel suo esercizio.

### **Disposizioni finali**

*Art. 30)* Qualora venga deliberato, dall'Assemblea dei soci, lo scioglimento dell'Associazione, tutti gli immobili, funzionali all'esercizio di servizi pubblici, finanziati attraverso contributi pubblici, saranno retrocessi al patrimonio regionale su disposizione dell'Assessorato competente della Regione Sardegna. Il patrimonio non acquisito con fondi pubblici sarà destinato su parere della Associazione Italiana Allevatori e dell'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 23/12/96 n. 662, ad iniziative zootecniche di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*Art. 31)* In caso di controversia è competente il Foro di Cagliari.

*Art. 32)* Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e della normativa in materia.